



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Comune di Terracina – Canale Mortacino. “Domanda di nuova concessione su beni demaniali concessi in scadenza”
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.
<i>ID Fascicolo</i>	5085
<i>Proponente</i>	Centro Nautico Laziale srl
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 252 del 17 maggio 2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 28/05/2021

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: CreSS_05-Set_05
Data: 27/05/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 28/05/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto dirigenziale n. 103/CRESS del 31 marzo 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 102 del 29 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica, ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA l'istanza presentata dall'arch. Maura D'Onofrio per conto del soggetto concessionario in scadenza, società Centro Nautico Laziale srl in data 20 dicembre 2019, acquisita al prot. n. 33373/DVA del 20 dicembre 2019, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla "Domanda di nuova concessione su beni demaniali concessi in scadenza" nel Comune di Terracina – Canale Mortacino;

VISTA la documentazione fornita dal proponente e acquisita con note prott. n. 39602/MATTM del 28 maggio 2020, n. 179/MATTM del 4 gennaio 2021, n. 9618/MATTM del 1 febbraio 2021, e n. 17269/MATTM del 18 febbraio 2021, ai fini del perfezionamento dell'istanza;

VISTA la nota prot. 30207/MATTM del 23 marzo 2021, con la quale la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, ed ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio e il responsabile del procedimento, sia per l'istanza oggetto del presente provvedimento, sia per la domanda presentata dai Sigg. Mirabella Romeo e Bruni Luigi relativa a un progetto insistente sul medesimo Canale Mortacino;

CONSIDERATO che con la suddetta nota n. 30207/MATTM del 23 marzo 2021, la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo "*Considerato che le aree interessate dai due progetti rientrano in un unico contesto ambientale, nello specifico si trovano lungo lo stesso Canale Mortacino, si chiede alla Commissione Tecnica VIA/VAS, nel procedere alla valutazione di ciascun progetto, di tenere conto anche degli impatti cumulativi*";

PRESO ATTO che la Regione Lazio non ha evidenziato il concorrente interesse regionale, e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS non è stata integrata dal rappresentante regionale;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenute in opportuna considerazione dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nell'espressione del parere n. 252 del 17 maggio 2021;

VISTA in particolare la nota n. 11224 del 2 aprile 2021, assunta al prot. n. 37623/MATTM del 13 aprile 2021, con cui il Ministero della cultura ha ritenuto di "*non rilevare nel progetto in questione elementi di potenziale impatto, in riferimento ai profili di propria competenza, tali da richiedere l'assoggettamento a VIA dello stesso*";

PRESO ATTO che il progetto è riferibile alla tipologia di cui all'Allegato II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., punto 2, lettera b), denominata *“Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili”*, e riguarda esclusivamente il rinnovo di concessione esistente per l'occupazione di porzioni di specchio acqueo e delle relative sponde con pontile in legno già esistente, costituito da palizzate infisse nel terreno e passerelle pedonali di larghezza pari a un metro, senza realizzazione di ulteriori opere;

ACQUISITO il parere n. 252 del 17 maggio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 56201/MATTM del 26 maggio 2021, costituito da n. 12 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che:

- *“essendo le opere relative alle aree in concessione di modestissima entità (ormeggi e pontili in legno), rispetto ad altre presenti in aree vicine (lungo il fiume Sisto e nel Porto di Terracina) di ben maggiori dimensioni, non si rilevano effetti di cumulo;*
- *il progetto non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006”;*

VISTA la nota prot. 57012/MATTM del 27 maggio 2021 con la quale la responsabile del procedimento, Arch. Claudia Pieri, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta formulata dalla Responsabile del Procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A. per il progetto proposto dalla società Centro Nautico Laziale srl, relativo a *“Domanda di nuova concessione su beni demaniali concessi in scadenza”* nel Comune di Terracina – Canale Mortacino”,

DECRETA

l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto *“Domanda di nuova concessione su beni demaniali concessi in scadenza”* nel Comune di Terracina – Canale Mortacino, proposto dalla società Centro Nautico Laziale srl.

Il presente provvedimento è comunicato alla società Centro Nautico Laziale srl, al Ministero della cultura, e alla Regione Lazio. Sarà cura della Regione Lazio comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 252 del 17 maggio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, che ne costituisce parte integrante, sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)